CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

RELAZIONE SUL CONTROLLO DELLA LEGITTIMITÀ E DELLA REGOLARITÀ DELLA GESTIONE DELLA SOCIETÀ PILA S.P.A. PER IL PERIODO 2020-2024

Deliberazione n. 26/2026



CORTE DEI CONTI

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

RELAZIONE SUL CONTROLLO DELLA LEGITTIMITÀ E DELLA REGOLARITÀ DELLA GESTIONE DELLA SOCIETÀ PILA S.P.A. PER IL PERIODO 2020-2024

Relatore:
Presidente Cristiana Rondoni

Hanno coadiuvato il relatore nell'attività istruttoria e nell'elaborazione dei dati il dott. Saverio Caputo, la dott.ssa Debora Marina Marra

Deliberazione n. 26/2026

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

Collegio n. 4

composta dai magistrati:

Cristiana Rondoni	Presidente - relatore
Sara Bordet	Consigliere
Fabrizio Gentile	Consigliere
Davide Floridia	Primo Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 25 maggio 2026;

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni;

visto il decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 (*"Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste concernenti l'istituzione di una Sezione di controllo della Corte dei conti"*);

visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000 n. 14 e ss. mm. ii.;

vista la deliberazione della Sezione plenaria 10 marzo 2025 n. 2, con la quale è stato approvato il programma dell'attività della Sezione di controllo per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste relativa all'anno 2025;

vista l'ordinanza n. 11 del 22 maggio 2026, con la quale è stata successivamente convocata l'odierna adunanza;

visti gli esiti dell'attività istruttoria condotta in contraddittorio con l'amministrazione regionale;

DELIBERA

di approvare la *"Relazione sul controllo della legittimità e della regolarità della gestione della società Pila S.p.A. per il periodo 2020-2024"*,

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione:

a. al Presidente del Consiglio regionale;
b. al Presidente della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;
c. all'Assessore al bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Così deliberato nella camera di consiglio del 25 maggio 2026.

Il Presidente

(Cristiana Rondoni)

CRISTIANA RONDONI
CORTE DEI CONTI
28.05.2026 00:51:32 GMT+02:00

Depositata in segreteria in data corrispondente

a quella di sottoscrizione del funzionario

Il funzionario preposto

(Debora Marina Marra)

DEBORA MARINA MARRA
28.05.2026 09:31:22 GMT+02:00

INDICE

Premessa Pag. 1

1. La situazione generale della società "Pila S.p.A."

1.1. Il contesto normativo di riferimento 3

1.2. La società "Pila S.p.A." 4

1.3. Le caratteristiche generali della società 5

1.4. La compagine sociale 6

2. La *Corporate governance* ed il sistema dei controlli interni

2.1. Il modello di *governance* adottato 9

2.2. Il Collegio sindacale 9

2.3. Il Revisore 11

2.4. L'Organismo di vigilanza ed il modello organizzativo ex d.lgs. n. 231 del 2001 11

2.5. La politica di remunerazione ed i compensi dell'organo di amministrazione 11

3. La gestione societaria nel periodo 2020-2024

3.1. La situazione patrimoniale 15

3.1.1. Il Patrimonio netto 15

3.1.2. Lo Stato patrimoniale passivo 16

3.1.3. Lo Stato patrimoniale attivo 17

3.2. La situazione economica 19

3.2.1. La gestione caratteristica 20

3.2.2. La gestione finanziaria 21

3.3. L'indebitamento della società nei confronti di Finaosta S.p.A. 22

3.4. I contributi concessi dalla Regione 24

3.5. Osservazioni della Sezione 27

3.5.1. Il soccorso finanziario 27

3.5.2. Il quadro normativo e le posizioni della giurisprudenza contabile 28

3.5.3. Osservazioni della Sezione 33

3.6. Il personale 34

4. Considerazioni conclusive 41

INDICE DELLE TABELLE E DEI GRAFICI

Tabella n. 1 – Il Collegio Sindacale Pag. 10

Tabella n. 2 – Il Consiglio di Amministrazione 12

Tabella n. 3 – Il Patrimonio netto 2020 - 2024 15

Tabella n. 4 – Lo Stato patrimoniale passivo 2020 – 2024 17

Tabella n. 5 – Lo Stato patrimoniale attivo 2020 – 2024 17

Tabella n. 6 – Le disponibilità liquide anno 2024 19

Tabella n. 7 – Il Conto economico: la gestione caratteristica 2020 - 2024 20

Tabella n. 8 – Il Conto economico: la gestione finanziaria 2020 - 2024 21

Tabella n. 9 – Lo Stato patrimoniale: l'indebitamento nei confronti della società controllante e delle società sottoposte al controllo della controllante 22

Tabella n. 10 – I mutui in essere al termine dell'anno solare 23

Tabella n. 11 – I mutui in essere al termine dell'esercizio 23

Tabella n. 12 – I prestiti obbligazionari 24

Tabella n. 13 – I contributi incassati nel periodo 2020 - 2024 25

Tabella n. 14 – Il numero medio dei dipendenti 35

Tabella n. 15 – La forza lavoro nei mesi di gennaio e maggio 36

Tabella n. 16 – Il costo del personale nel periodo 2020 – 2024 38

Grafico n. 1 – La compagine sociale della società "Pila S.p.A." 7

Premessa

Sulla base del programma dell'attività della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, approvato con deliberazione n. 2/2025, e in linea di continuità con le precedenti analisi svolte dalla Sezione[1], la presente relazione dà conto del controllo sulla legittimità e sulla regolarità della gestione della società Pila S.p.a. per il periodo 2020-2024. La società è incaricata di gestire il comprensorio di Pila nel Comune di Gressan e il comprensorio di Crévacol situato nel comune di Saint-Rhémy-en-Bosses, nonché il comprensorio di Cogne.

Molte delle informazioni sulla società sono state estratte dalla banca dati del Registro delle imprese (Telemaco), integrate poi con i dati pubblicati nel sito internet istituzionale della società e con i dati acquisiti direttamente nel corso dell'istruttoria condotta.
Specificamente la Sezione, con nota istruttoria n. 713 del 4 luglio 2025, ha chiesto di acquisire:

a. lo Statuto della società e il relativo elenco soci;
b. le delibere di nomina dei membri del Consiglio di amministrazione, con l'indicazione dei relativi compensi distinti per anno;
c. la documentazione relativa alle eventuali operazioni effettuate sul capitale da parte della Regione, anche per il tramite di Finaosta S.p.a.;
d. uno schema riepilogativo dei rapporti di credito e di debito intercorrenti tra la società in oggetto e la proprietà regionale, anche per il tramite di Finaosta s.p.a.;
e. il dettaglio dei contributi/finanziamenti/trasferimenti, in qualsiasi forma effettuati nel periodo 2020-2024, direttamente o per il tramite di Finaosta S.p.a., in favore della partecipata in oggetto;
f. il Regolamento per la selezione e la gestione del personale dipendente della società Pila S.p.a.;

[1] Deliberazione n. 12 del 7 giugno 2022 "Relazione sul controllo della legittimità e della regolarità della gestione della società Monterosa Ski S.p.A. per il periodo 2011-2020" e deliberazione n. 30 del 4 novembre 2024 "Relazione sul controllo della legittimità e della regolarità della gestione della società Cervino S.p.A. per il periodo 2020-2023".

g. i dati sulla spesa sostenuta per il personale a tempo determinato e indeterminato, avendo cura di indicare le modalità di assunzione e i relativi contratti, con l'indicazione del numero di dipendenti suddivisi per livelli e tipologie contrattuali;
h. il numero di dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2024;
i. i dati su eventuali stabilizzazioni del personale.

Con successiva nota n. 1203 del 5 novembre 2025, la Sezione ha disposto ulteriori approfondimenti istruttori, relativamente ai dati su "Contributi -Finanziamenti – Trasferimenti" e sui "Mutui – prestiti obbligazionari" in essere al termine di ciascun esercizio. La Regione ha fornito riscontro nei termini richiesti.
Dopo una sommaria illustrazione della situazione generale della società, tra le più rilevanti nel settore per fatturato, e sui passaggi e sulla strategicità della stessa nel tessuto economico della regione, la Sezione ha analizzato il modello di *governance* adottato, la situazione patrimoniale ed economica della società, la situazione dell'indebitamento nei confronti della Regione e della controllante Finaosta S.p.A., nonché l'aspetto dei contributi ricevuti dai soggetti pubblici e la tematica del personale, con particolare riferimento alla struttura organizzativa ed alla dotazione organica.

Lo schema del presente referto è stato inviato all'Amministrazione regionale al fine di acquisire eventuali osservazioni e/o controdeduzioni nel rispetto del principio del contraddittorio.

1. La situazione generale della società “Pila S.p.A.”

1.1. Il contesto normativo di riferimento

L’articolo 2, comma 1, lettera h) dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4) attribuisce alla Regione la potestà legislativa primaria nella materia dei trasporti su funivie. Il d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 79 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d’Aosta in materia di impianti a fune, piste da sci ed innevamento artificiale) prevede che tutte le attribuzioni e le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia impianti a fune, di piste da sci, da discesa e da fondo siano trasferite alla Regione autonoma Valle d'Aosta.

Sulla base di tale competenza normativa, la Regione ha approvato la legge regionale 18 aprile 2008, n. 20, recante “Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose”.

Con specifico riferimento alla normativa regionale in materia di finanziamento per lo sci di discesa, la Regione Autonoma Valle d’Aosta ha adottato vari provvedimenti legislativi, quali la Legge regionale del 12 novembre 2001, n. 32 in materia di finanziamenti regionali per l’effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci da discesa, la Legge regionale del 18 giugno 2004, n. 8 in materia di contributi per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio, la Legge regionale del 29 marzo 2018, n. 6 in materia di interventi regionali a sostegno delle infrastrutture sportive nei complessi funiviari di interesse sovralocale e la Legge regionale del 23 giugno 2022, n. 15 in materia di contributi in favore delle piccole stazioni sciistiche di interesse locale.

I comprensori sciistici hanno assunto nel tempo un ruolo di primaria importanza per la crescita economica del territorio regionale e per lo sviluppo del turismo invernale. In tale ambito il settore degli impianti a fune svolge una funzione cruciale, tanto che il programma di governo per la XVI legislatura (periodo 2020-2025) ha previsto un potenziamento delle azioni per una gestione unitaria delle aziende funiviarie, con l’obiettivo di favorire, tra l’altro, un sistema di bigliettazione più moderno e adattabile ai cambiamenti.

In attuazione di tale piano, con legge regionale 5 agosto 2021, n. 22[2], la Giunta regionale è stata autorizzata a conferire un incarico a Finaosta S.p.A., finalizzato all'effettuazione di uno studio sulla possibile fusione tra le società controllate della Regione esercenti l'attività della gestione degli impianti a fune sul territorio regionale[3]. Le conclusioni dello studio, che hanno individuato quale soluzione alla frammentazione gestionale la costituzione di un'unica società per la gestione degli impianti, sono state sottoposte all'esame delle competenti commissioni consiliari. All'esito di tale analisi, è emersa la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti, sia con riferimento alla soluzione prospettata — alla luce dei dati relativi alle stagioni più recenti — sia in ordine alle modalità della sua attuazione.

Pertanto, la Giunta regionale, con deliberazione n. 1131 del 16 settembre 2024, ha affidato un ulteriore incarico a Finaosta S.p.a., al fine di ottenere un aggiornamento dei dati economico-finanziari alla base dello studio, con ulteriori verifiche in tema di concorrenza (antitrust ecc.…) e in materia di aiuti di Stato.

1.2. La società "Pila S.p.a."

La società Pila S.p.a. gestisce gli impianti di risalita destinati alla pratica dello sci da discesa del comprensorio di Pila nel Comune di Gressan e, a seguito dell'incorporazione delle società Funivie Gran Paradiso S.p.a., Grand Saint Bernard S.p.a. e Siski S.r.l., avvenuta con atto di fusione in data 10 maggio 2013, la stessa ha assunto altresì le gestioni degli impianti di risalita del comprensorio di Crévacol situato nel comune di Saint-Rhémy-en-Bosses e del comprensorio di Cogne situato nell'omonimo comune.

I comprensori funiviari — definiti come insiemi di impianti di risalita e piste destinati allo sci alpino, tra loro collegati e appartenenti a una stessa stazione di sport invernali — sono 20 in Valle d'Aosta. Nell'ambito del Rapporto regionale sugli impianti a fune (R.R.I.F.) del 2020, essi sono stati classificati in tre categorie (grandi, medi e piccoli comprensori) sulla base delle presenze medie registrate negli ultimi cinque anni. La Regione, in detto Rapporto, classifica:

[2] Legge regionale n. 22 del 5 agosto 2021 "Secondo provvedimento di assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2021 e di variazione al bilancio di previsione per il triennio 2021/2023".

[3] L'incarico è stato attribuito con deliberazione della Giunta regionale n. 1354 del 25 ottobre 2021 "Conferimento di incarico a Finaosta S.p.A., ai sensi dell'articolo 6, della l.r. n. 7/2006, per lo studio di razionalizzazione delle società controllate indirettamente dalla Regione, per il tramite di Finaosta S.p.A., esercenti l'attività di impianti a fune sul territorio regionale. Prenotazione di spesa".

- come grandi comprensori, le stazioni che registrano presenze mediamente superiori a 130.000;
- come medi comprensori, le stazioni che registrano presenze mediamente comprese tra 25.000 e 130.000;
- come piccoli comprensori, le stazioni che registrano presenze siano mediamente inferiori a 25.000.

Il comprensorio di Pila è considerato come "grande comprensorio", in virtù delle presenze, che mediamente superano le 130.000 unità.

1.3. Le caratteristiche generali della società

Come da visura estratta da Telemaco, la società risulta costituita in data 5 settembre 1945. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 dello Statuto, essa ha per oggetto:

- la progettazione, la costruzione, la gestione e l'esercizio, sia per conto proprio che di terzi, di impianti funiviari, seggioviari e di qualsiasi altro mezzo o sistema di risalita, di trasporto e di comunicazione in genere;
- la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione, sia per conto proprio che di terzi, di beni immobili di qualsiasi natura, strade e piazzali, acquedotti, fognature, opere per la produzione e l'utilizzazione di energia elettrica, linee elettriche, opere di protezione paravalanghe, piste di sci, impianti di innevamento, sistemazione di alvei di torrenti, nonché l'effettuazione, sia per conto proprio che di terzi, di scavi, movimenti di terra, sgombero neve, trasporto e opere edili di qualsiasi altro genere, ivi comprese le lavorazioni di tipo agricolo strumentali rispetto all'oggetto principale della società;
- l'acquisto, la costruzione, la vendita, la permuta, la gestione, sia per conto proprio che di terzi, di pubblici esercizi, bar, strutture ricettive, sale da ballo, discoteche, sale spettacoli, negozi e noleggi di qualsiasi settore merceologico e di altre attività affini e connesse;
- la costruzione e l'esercizio, sia per conto proprio che di terzi, di impianti sportivi, aree attrezzate, infrastrutture ludiche e culturali, ivi comprese infrastrutture ad essi pertinenziali o comunque collegate;

- la gestione e la conduzione di agenzie di viaggio, trasporto e turismo, nonché, sia in proprio che per conto terzi, la realizzazione di attività pubblicitaria e promozionale di stazioni turistiche e la preparazione e l'organizzazione di attività o manifestazioni sportive, anche a livello agonistico, culturali e/o folcloristiche, di fiere e mostre;
- la prestazione di servizi tecnici, amministrativi, organizzativi e commerciali a imprese o gruppi di imprese operanti nel settore turistico o in settori ad esso collegati, nonché la realizzazione di strutture destinate alla nascita di nuove iniziative imprenditoriali nel settore turistico o in settori ad esso collegati.

1.4. La compagine sociale

Alla data di ultimo aggiornamento dello Statuto[4], il capitale sociale ammonta ad euro 8.993.497,50, suddiviso in n. 3.597.399 azioni nominative del valore nominale di euro 2,5 di cui n. 3.550.732 azioni ordinarie e n. 46.667 azioni privilegiate.

Dall'analisi dell'elenco soci, trasmesso dall'Amministrazione regionale in risposta alla richiesta istruttoria e confermato dalle risultanze dei dati depositati presso la Camera valdostana delle imprese e delle professioni, si evince quanto segue:

- la Regione autonoma Valle d'Aosta, per il tramite della propria finanziaria regionale, Finaosta S.p.a, risulta essere il socio di maggioranza, detenendo l'84,69 per cento del capitale sociale (49,88 per cento nella gestione ordinaria[5] e il 34,81 per cento nella gestione speciale[6]);

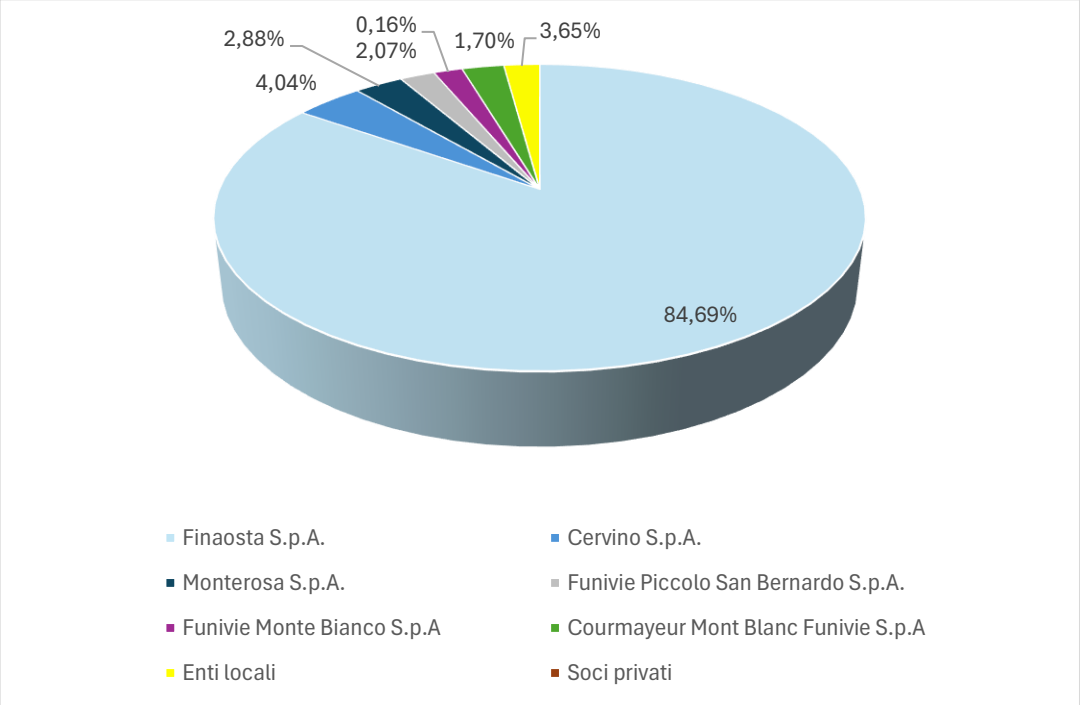
[4] 1 agosto 2024.

[5] Ai sensi dell'art. 4 della l.r. 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), la società finanziaria Finaosta S.p.A. opera con mezzi finanziari propri ovvero per conto della Regione mediante fondi specifici forniti dalla Regione stessa. In gestione ordinaria, la società può: a. assumere partecipazioni in società di capitali a condizione che esse siano: 1) minoritarie (non possono superare la misura del 35 per cento, tranne nei casi specificamente pervisti dall'art. 7, co. 5; 2) tendenzialmente temporanee, nell'interesse del contesto economico regionale; b. concedere finanziamenti; c. fornire consulenza alle imprese e alla Regione (cfr in proposito la deliberazione di questa Sezione n. 10/2019 "Relazione sul controllo della legittimità e della regolarità della gestione speciale della società "Finaosta s.p.a.", per il periodo 2013-2017, con specifico riferimento all'indebitamento ai sensi delle leggi regionali 10 dicembre 2010, n. 40 e 19 dicembre 2014, n. 13").

[6] Nell'ambito della gestione speciale, FINAOSTA S.p.A. può effettuare i seguenti tipi di intervento: a) interventi previsti dall'articolo 5, quando ciò sia reso necessario da particolari esigenze di carattere economico-sociale; b) concorso finanziario alla creazione, al potenziamento e al mantenimento di aree attrezzate per l'insediamento di attività produttive, di infrastrutture e servizi di interesse generale; c) progettazione, costruzione, acquisto, gestione e locazione di immobili; cbis) ottimizzazione della gestione della liquidità dell'intero sistema pubblico regionale, e delle società controllate dalla Regione, anche mediante ricorso all'indebitamento necessario a finanziare gli investimenti, compresi quelli oggetto di cofinanziamento da parte dello Stato e dell'Unione europea ; cter) interventi finanziari per conto della Regione nei limiti di quanto stabilito

- la società Cervino S.p.A detiene una quota del 4,04 per cento del capitale sociale;
- la società Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.A. siglabile C.M.B.F. S.p.A. detiene una quota pari all'1,70 per cento del capitale sociale;
- la società Monterosa S.p.A. detiene il 2,87 per cento del capitale sociale;
- la società Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. detiene il 2,07 per cento del capitale sociale;
- la società Funivie Monte Bianco S.p.A. detiene lo 0,16 per cento del capitale sociale;
- il 3,65 per cento del capitale sociale è detenuto da alcuni enti locali della Regione (Comune di Allein; Comune di Cogne; Comune di Etroubles; Comune di Gressan; Comune di Ollomont; Comune di Rhemes-Notre-Dame; Comune di Saint-Oyen; Comune di Saint-Rhemy en Bosses; Comune di Saint-Vincent; Unité des Communes valdôtaines Grand Combin).

Grafico n. 1 – La compagine sociale della società "Pila S.p.A."



Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione e su Registro imprese.

dalle leggi regionali. Tali interventi conseguono ad appositi incarichi conferiti dalla Regione senza alcun rischio per FINAOSTA S.p.A., salvi quelli connessi alla diligenza del mandatario nello svolgimento dell'incarico affidato.

Si evidenzia come la società Pila S.p.A. alla data di chiusura dell'esercizio sociale 2023/2024 detenga una quota di partecipazione nel Consorzio "L'Espace de Pila", ovvero il Consorzio degli operatori turistici che operano nella località Pila.

2. La *Corporate governance* ed il sistema dei controlli interni

2.1. Il modello di *governance* adottato

La struttura di *governance* di Pila S.p.A. è articolata secondo il sistema tradizionale. La gestione è affidata al Consiglio di amministrazione, che sulla base dell'art. 16 dello Statuto può essere composto da tre o cinque membri, anche non soci, mentre i controlli competono al Collegio sindacale. Il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale e la società di revisione, alla quale sono attribuite le funzioni di revisione legale dei conti, sono nominati dall'Assemblea.
Il Consiglio di amministrazione è composto da 5 membri effettivi, come deliberato dall'Assemblea degli azionisti del 28 ottobre 2024 e rimane in carica per tre esercizi che terminano alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, ovvero il 30 giugno 2027. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge e lo statuto riservino all'Assemblea dei soci (art. 20 dello Statuto). Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri, qualora non nominato dall'assemblea, il Presidente del Consiglio di amministrazione, il quale presiede l'Assemblea dei soci, ha la rappresentanza legale della Società ed è titolare degli altri poteri previsti dallo statuto sociale e dalla legge, nonché quelli conferitigli dal Consiglio di amministrazione.

2.2. Il Collegio sindacale

Accanto al Consiglio di amministrazione svolge le proprie funzioni il Collegio sindacale, che ai sensi dell'articolo 2403 del Codice civile "*vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione […] ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile […] adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento*".
Il Collegio sindacale della società Pila S.p.A., sulla base delle previsioni statutarie, è nominato dall'Assemblea dei soci, che ne elegge altresì il Presidente, ed è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti. I sindaci, che sono rieleggibili, durano in carica tre esercizi, il cui termine corrisponde alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio della loro carica. Il Collegio sindacale attualmente in carica è stato nominato per il successivo triennio e, in ogni caso, fino all'assemblea convocata per

l'approvazione del bilancio al 30 giugno 2027 dall'Assemblea degli Azionisti tenutasi il 28 ottobre 2024.

Quindi dall'analisi dello Statuto e dei bilanci annuali della società finalizzata all'esame, rispettivamente, della composizione e agli emolumenti corrisposti al Collegio sindacale, è emerso quanto segue.

Tabella n. 1 – Collegio sindacale

	N. componenti effettivi	Compensi competenza bilanci
01/07/2019 - 30/06/2020	3	35.256,00 €
01/07/2020 - 30/06/2021	3	18.932,00 €
01/07/2021 - 30/06/2022	3	33.157,00 €
01/07/2022 - 30/06/2023	3	33.900,00 €
01/07/2023 - 30/06/2024	3	33.900,00 €

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Registro imprese

Dall'analisi della tabella precedente, con riferimento al bilancio riferito al periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021, emerge una differenza tra i costi sostenuti per i compensi erogati ai sindaci rispetto alle altre annualità prese in esame. In merito, in sede istruttoria, la società ha fornito chiarimenti, evidenziando che il Collegio Sindacale in carica per l'esercizio 2020/2021, che avrebbe dovuto scadere alla data di approvazione del bilancio al 30 giugno 2020, è rimasto in carico fino all'Assemblea del 9 luglio 2021, come deliberato dall'assemblea dei soci in data 24 dicembre 2020. Conseguentemente, come specificato dalla società, "*i compensi dell'organo di controllo relativi all'esercizio 2020/2021 sono stati rapportati ai giorni intercorrenti tra il 25/12/2020 ed il 09/07/2021, per un totale di 196 giorni, da cui derivano gli importi indicati nel bilancio 2020/2021, come di seguito meglio evidenziato:*

- *Compenso Presidente: (€ 14.500 / 365) x 196 = 7.786,30 + 4% Cassa Previdenziale;*
- *Compenso Sindaco: (€ 9.700 / 365) x 196 = 5.208,77 + 4% Cassa Previdenziale;*
- *Compenso Sindaco: (€ 9.700 / 365) x 196 = 5.208,77+ 4% Cassa Previdenziale.*

Per un totale che ammonta ad € 18.203,84 (Compensi) + 728,15 (4% Cassa Previdenziale) = € 18.931,99".

2.3. Il Revisore

L'attività di revisione legale risulta essere esercitata da un revisore legale, il cui incarico ha avuto termine alla data di approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2025. Il nuovo incarico è stato nuovamente conferito ad un revisore legale, nominato in data 23 dicembre 2025 e la cui carica avrà termine alla data di approvazione del bilancio al 30 giugno 2028.

2.4. L'Organismo di vigilanza e il modello organizzativo *ex* d.lgs. n. 231 del 2001

Il Consiglio di Amministrazione è sottoposto al controllo di un Organismo di Vigilanza di cui al d. lgs n. 231/2001. Le funzioni di OIV sono svolte dall'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, secondo le indicazioni fornite dall'ANAC nell'ambito della Delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017.

Per completezza si evidenzia che la Società è sottoposta alla vigilanza del Servizio Infrastrutture Funiviarie (SIF) della Regione Autonoma Valle d'Aosta, Ente che svolge a livello regionale funzioni di autorità di vigilanza per la sicurezza del trasporto funiviario attraverso attività di controllo tecnico e funzionale di esame progetti, di collaudo, di consulenza per i concessionari di trasporto pubblico mediante impianti a fune.

2.5. La politica di remunerazione e i compensi dell'organo di amministrazione

Si precisa inoltre che dalla lettura delle disposizioni statutarie emerge che gli esercizi sociali della Società si chiudono al 30 giugno di ogni anno.

Per quel che riguarda gli emolumenti corrisposti agli organi di amministrazione e controllo, lo Statuto prevede che:

- per l'organo sindacale, spetta all'Assemblea stabilire il compenso dovuto;
- anche per l'organo amministrativo può essere attribuito un compenso determinato dall'Assemblea. L'Assemblea ordinaria determina la remunerazione massima complessivamente attribuita, con facoltà di disporre la quota massima attribuibile agli amministratori investiti di particolari cariche;
- per entrambi gli organi risulta vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

Quindi dall'analisi, rispettivamente, dei verbali dell'Assemblea dei soci, aventi ad oggetto i provvedimenti di cui all'art. 2364 c. c., primo comma, numeri 1, 2 e 3, dei bilanci annuali della società e della documentazione fornita dalla società in sede istruttoria, in ordine alla composizione e agli emolumenti corrisposti al Consiglio di amministrazione, è emerso quanto segue:

Tabella n. 2 – Consiglio di amministrazione

	N. componenti effettivi	Compensi competenza bilanci
01/07/2019 - 30/06/2020	5	56.500,00 €
01/07/2020 - 30/06/2021	5	58.425,00 €
01/07/2021 - 30/06/2022	3	45.000,00 €
01/07/2022 - 30/06/2023	3	45.000,00 €
01/07/2023 - 30/06/2024	3	45.000,00 €

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Registro imprese

Per quanto riguarda le considerazioni sulla composizione del Consiglio di amministrazione della società PILA S.p.A. si segnala che, avendo l'Assemblea ordinaria del 24 dicembre 2020 rinviato la nomina degli organi sociali (Consiglio di amministrazione e Collegio sindacale) alla scadenza dell'assemblea del 31 agosto 2020, questi ultimi sono rimasti in carica in regime di "*prorogatio*" sino all'adunanza del 9 luglio 2021. In tale data, i soci hanno deliberato di ridurre da cinque a tre il numero dei relativi componenti, e in esecuzione di quanto disposto dal d.lgs. n. 175/2016, hanno giustificato tale scelta adducendo la seguente motivazione "*sulla base della complessità organizzativa legata alla dimensione dell'impresa (attivo, fatturato, dipendenti, investimenti programmati) e alla gestione, in capo alla medesima società, di diversi comprensori sciistici*".

Si sottolinea comunque che - sebbene si tratti di un fatto di gestione che dal punto di vista temporale non ricade nel periodo oggetto di analisi - nell'ambito della riunione assembleare del 28 ottobre 2024, in sede di rinnovo del Consiglio di amministrazione per scadenza del mandato, i soci hanno deliberato la nomina di un organo amministrativo collegiale composto da 5 membri, non confermando la scelta adottata in seno alla sopracitata riunione assembleare del 9 luglio 2021. Tale scelta è stata motivata in considerazione:

- "*dell'opportunità di inserire nel Consiglio di amministrazione individualità che siano espressione delle realtà locali e delle peculiarità dei diversi comprensori sciistici (Pila, Cogne,*

Crévacol) gestiti dalla società in questione, al fine di assicurare collegialità, rappresentatività e condivisione delle scelte strategiche della società anche in considerazione dell'inserimento nel DEFR 2024-2026 – nell'ambito degli obiettivi strategici nel settore impianti a fune – dello studio sul collegamento Pila-Cogne";

- "*dell'opportunità di inserire all'interno dell'organo amministrativo professionalità diverse, al fine di assicurare una maggiore e più efficace ponderazione delle scelte aziendali e - al contempo – una pluralità di punti di vista*";
- "*della complessità organizzativa legata alla dimensione dell'impresa (per fatturato, numero di dipendenti e per la contemporanea gestione di una pluralità di comprensori sciistici*)";
- "*degli importanti investimenti programmati nel Piano Strategico Aziendale, sia per l'ammontare che per l'impatto atteso sul tessuto socio-economico del territorio di riferimento*";
- "*dell'opportunità di inserire nell'organo un rappresentante della controllante FINAOSTA S.p.A., al fine di assicurare l'esercizio delle attività di direzione e coordinamento attribuita alla finanziaria regionale con l'art. 2 bis, comma 1, L.R. 20/16 (norma introdotta con L.R. 30 maggio 2022, n. 11*)".

Come noto, la deliberazione di questa Sezione n. 11/2020[7], con riguardo alla motivazione ed alle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, richieste dall'art. 11 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 in caso di organo amministrativo collegiale, ha affermato il principio generale secondo cui esse non possono ritenersi legittime se stereotipate ed impiegate orizzontalmente per tutte le partecipate regionali, ponendo l'accento sulla necessità di una specifica ed analitica motivazione, alla luce del principio per cui "l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi è inteso dalla consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo una concezione sostanziale/funzionale ed è da intendersi rispettato quando l'atto reca l'esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall'amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest'ultimo" (da ultimo, Cons. Stato, V, 25 maggio 2017, n. 245; III, 23 novembre 2015, nn. 5311 e 5312; IV, 21

[7] Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, deliberazione 28 luglio 2020, n. 11 (Relazione sul controllo dei piani di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie redatti nel 2018 e nel 2019 dalla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste).

aprile 2015, n. 2011; V, 24 novembre 2016, n. 4959, 23 settembre 2015, n. 4443, 28 luglio 2015, n. 3702, 14 aprile 2015, n. 1875, 24 marzo 2014, n. 1420; VI, 6 dicembre 2016, n. 5150)".

Questa Sezione ritiene che le motivazioni addotte siano sufficientemente esplicitate e pertinenti al contesto operativo della società Pila, soprattutto in un'ottica di razionalizzazione della spesa, tenuto conto delle dimensioni della società, della sua organizzazione, del fatturato annuo, della struttura organizzativa e del numero dei dipendenti, elementi che delineano la complessità gestionale dell'organismo.

3. La gestione societaria nel periodo 2020-2024

La Sezione ha proceduto all'analisi della gestione patrimoniale ed economica della società in oggetto nel periodo di riferimento, al fine di avere contezza delle fonti di finanziamento, dell'attività svolta e di verificare l'adeguatezza del relativo impiego.

Dall'esame dei documenti di bilancio, delle relazioni degli amministratori e dei sindaci e delle risultanze delle istruttorie condotte, considerata la rilevanza della prospettiva temporale, si è deciso di privilegiare un approccio qualitativo, diretto a porre l'attenzione su specifici fenomeni di natura strutturale che, a parere della Sezione, si presentavano maggiormente rilevanti.

3.1. La situazione patrimoniale

In primo luogo, la Sezione ha analizzato la situazione patrimoniale della società, esaminandola nella sua evoluzione temporale al fine di individuare i fenomeni di maggiore impatto intervenuti nel quadriennio di riferimento.

3.1.1. Il Patrimonio netto

Partendo dall'analisi del patrimonio netto, emerge quanto sintetizzato nella tabella che segue:

Tabella n. 3 – Il Patrimonio netto 2020-2024

	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023	30/06/2024
Capitale	8.993.498,00 €	8.993.498,00 €	8.993.498,00 €	8.993.498,00 €	8.993.498,00 €
Riserva soprapprezzo azioni	6.183,00 €	6.183,00 €	6.183,00 €	6.183,00 €	6.183,00 €
Riserva legale	907.497,00 €	1.004.984,00 €	1.016.486,00 €	1.071.825,00 €	1.192.843,00 €
Altre riserve	11.999.229,00 €	13.851.469,00 €	14.070.012,00 €	15.121.467,00 €	17.420.796,00 €
Riserva straordinaria	*11.999.229,00 €*	*13.851.469,00 €*	*14.070.012,00 €*	*15.121.467,00 €*	*17.420.796,00 €*
Varie altre riserve	*- 2,00 €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*
Utile/perdita dell'esercizio	1.949.727,00 €	230.046,00 €	1.106.793,00 €	2.420.346,00 €	3.863.690,00 €
TOTALE PN	**23.856.132,00 €**	**24.086.180,00 €**	**25.192.972,00 €**	**27.613.319,00 €**	**31.477.010,00 €**

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Registro imprese

Dall'analisi dei dati riportati nella tabella n. 2 emerge che il capitale sociale, nel corso del periodo oggetto della presente indagine, non ha subito variazioni, attestandosi ad un valore

pari ad euro 8.993.498,00, a conferma dell'assenza di operazioni ad opera dei soci tali da influire sulla sua consistenza.

Per quanto concerne le riserve del Patrimonio Netto, si evidenzia come nell'ambito del periodo 2020–2024 l'importo della riserva sovrapprezzo azioni, pari ad euro 6.183,00 rimanga costante, diversamente dall'importo della riserva legale la quale, ai sensi dell'articolo 2430 del Codice civile, subisce un pressoché costante incremento dovuto all'accantonamento alla stessa di un importo pari al 5 per cento dell'utile dell'esercizio di riferimento.

Per quanto concerne le riserve patrimoniali, ad eccezione della riserva sovraprezzo azioni, che ha conservato un valore inalterato nel periodo considerato, dall'analisi dei dati emerge le stesse hanno subito modificazioni nei termini sottoindicati:

- la riserva legale, ai sensi dell'art. 2430 del Codice civile, in tutti gli esercizi di riferimento della presente Relazione ha subito un incremento per un importo corrispondente al 5 per cento dell'utile di esercizio;
- la riserva straordinaria ha subito un incremento costante, corrispondente alla quota di utile di esercizio non destinata a riserva legale.

In relazione ai dati soprariportati, emerge che nell'arco del periodo preso in esame e per effetto della gestione economica, il Patrimonio Netto della società Pila S.p.A. abbia subito un incremento pari al 31,95%.

3.1.2. Lo Stato patrimoniale passivo

La tabella n. 3 evidenzia, nell'arco del periodo considerato, l'evoluzione dei valori che hanno assunto le voci nella sezione del passivo dello stato patrimoniale, oggetto di trattazione specifica nei successivi paragrafi.

Tabella n. 4 – Lo Stato patrimoniale passivo 2020-2024

	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023	30/06/2024
Fondi per rischi e oneri	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
per imposte anche differite	*200.000,00 €*	*200.000,00 €*	*200.000,00 €*	*200.000,00 €*	*200.000,00 €*
TFR	1.011.309,00 €	840.781,00 €	741.174,00 €	685.910,00 €	636.173,00 €
Debiti	8.703.130,00 €	6.567.209,00 €	5.288.056,00 €	4.015.373,00 €	5.891.588,00 €
Obbligazioni convertibili	*4.650.000,00 €*	*4.650.000,00 €*	*1.550.000,00 €*	*- €*	*- €*
Debiti verso fornitori	*1.034.452,00 €*	*513.537,00 €*	*1.494.095,00 €*	*1.237.584,00 €*	*1.739.564,00 €*
Debiti verso controllanti	*202.102,00 €*	*186.243,00 €*	*109.632,00 €*	*37.077,00 €*	*1.123.708,00 €*
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	*621.744,00 €*	*187.962,00 €*	*900.032,00 €*	*1.156.273,00 €*	*1.347.298,00 €*
Debiti tributari	*662.036,00 €*	*131.820,00 €*	*315.317,00 €*	*329.125,00 €*	*585.514,00 €*
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	*296.046,00 €*	*269.952,00 €*	*326.528,00 €*	*359.176,00 €*	*360.118,00 €*
Altri debiti	*1.236.750,00 €*	*627.695,00 €*	*592.452,00 €*	*896.138,00 €*	*735.386,00 €*
Ratei e risconti	11.327.170,00 €	10.801.414,00 €	9.778.861,00 €	10.523.032,00 €	18.698.114,00 €
TOTALE PASSIVITA'	**21.241.609,00 €**	**18.409.404,00 €**	**16.008.091,00 €**	**15.424.315,00 €**	**25.425.875,00 €**

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Registro imprese

3.1.3. Lo Stato patrimoniale attivo

La tabella n. 4 evidenzia i valori che hanno assunto le voci dello Stato Patrimoniale attivo nel corso del periodo oggetto di analisi.

Tabella n. 5 – Lo Stato patrimoniale attivo 2020-2024

	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023	30/06/2024
B) Immobilizzazioni					
I – Immobilizzazioni immateriali					
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	- €	9.901,00 €	9.482,00 €	2.477,00 €	141,00 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	68.205,00 €	- €	6.801,00 €
7) Altre	1.318.708,00 €	1.144.579,00 €	1.120.387,00 €	1.068.839,00 €	976.753,00 €
Totale Immobilizzazioni immateriali	*1.318.708,00 €*	*1.154.480,00 €*	*1.198.074,00 €*	*1.071.316,00 €*	*983.695,00 €*
II – Immobilizzazioni materiali					
1) Terreni e fabbricati	7.842.469,00 €	7.710.088,00 €	7.563.610,00 €	7.718.408,00 €	7.568.992,00 €
2) Impianti e macchinari	14.047.024,00 €	12.839.854,00 €	11.434.258,00 €	12.087.218,00 €	12.152.699,00 €
3) Attrezzature industriali e commerciali	365.206,00 €	442.438,00 €	471.413,00 €	439.682,00 €	613.473,00 €
4) Altri beni	1.172.605,00 €	1.189.936,00 €	1.082.627,00 €	1.111.635,00 €	1.329.349,00 €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	213.763,00 €	753.357,00 €	1.876.578,00 €	2.342.568,00 €	13.782.630,00 €
Totale Immobilizzazioni materiali	*23.641.067,00 €*	*22.935.673,00 €*	*22.428.486,00 €*	*23.699.511,00 €*	*35.447.143,00 €*

III – Immobilizzazioni finanziarie					
Partecipazioni in altre imprese	103,00 €	103,00 €	103,00 €	103,00 €	103,00 €
Totale Immobilizzazioni finanziarie	*103,00 €*	*103,00 €*	*103,00 €*	*103,00 €*	*103,00 €*
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (I+II+III)	*24.959.878,00 €*	*24.090.256,00 €*	*23.626.663,00 €*	*24.770.930,00 €*	*36.430.941,00 €*
C) Attivo circolante					
I - Rimanenze					
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	662.033,00 €	627.405,00 €	603.558,00 €	791.304,00 €	648.891,00 €
Totale rimanenze	662.033,00 €	627.405,00 €	603.558,00 €	791.304,00 €	648.891,00 €
II - Crediti					
1) Crediti verso clienti	262.295,00 €	199.973,00 €	186.891,00 €	327.287,00 €	454.153,00 €
4) Crediti verso controllanti	2.396.693,00 €	1.173.525,00 €	2.046.432,00 €	1.826.381,00 €	1.166.162,00 €
5) Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	984.092,00 €	530.844,00 €	581.370,00 €	610.986,00 €	642.692,00 €
5 – bis) Crediti tributari	147.378,00 €	133.602,00 €	102.563,00 €	196.377,00 €	677.424,00 €
5 – quater) Crediti verso altri	93.716,00 €	5.855.863,00 €	171.977,00 €	232.069,00 €	218.768,00 €
Totale crediti	*3.884.174,00 €*	*7.893.807,00 €*	*3.089.233,00 €*	*3.193.100,00 €*	*3.159.199,00 €*
IV – Disponibilità liquide					
Depositi bancari e postali	15.347.970,00 €	9.661.415,00 €	13.694.075,00 €	13.982.338,00 €	16.293.656,00 €
Denaro e valori in cassa	29.108,00 €	30.363,00 €	51.167,00 €	38.218,00 €	55.749,00 €
Totale disponibilità liquide	*15.377.078,00 €*	*9.691.778,00 €*	*13.745.242,00 €*	*14.020.556,00 €*	*16.349.405,00 €*
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (I+II+IV)	*19.923.285,00 €*	*18.212.990,00 €*	*17.438.033,00 €*	*18.004.960,00 €*	*20.157.495,00 €*
D) Ratei e risconti	214.578,00 €	192.338,00 €	136.367,00 €	261.744,00 €	314.449,00 €
TOTALE SP ATTIVO (B+C+D)	**45.097.741,00 €**	**42.495.584,00 €**	**41.201.063,00 €**	**43.037.634,00 €**	**56.902.885,00 €**

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Registro imprese

Si possono prendere in esame alcune voci che meritano di essere poste in evidenza.

Nella voce "*Fondo per rischi e oneri*" sono indicati oneri per le imposte anche differite per un importo di 200.000,00 euro, nei vari esercizi indicati. Tale fondo è stato stanziato nei pregressi anni, in via prudenziale e alla luce degli sfavorevoli orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte, a fronte dei rischi fiscali latenti (imposta IMU), connessi ai contenziosi in essere derivanti dalla rettifica della categoria catastale, su alcuni impianti di risalita – dalla categoria E1 alla categoria D8 – operata dall'Agenzia delle Entrate. A tal riguardo, tenuto conto della prevedibile evoluzione peggiorativa del contesto che, nel quadro delle politiche di finanza pubblica, si muove in una logica di incremento della pressione fiscale in relazione ai nuovi impegni, assunti dallo Stato per il rispetto degli obiettivi euro unitari, la società potrebbe valutare un accantonamento anche più cospicuo delle risorse allo scopo di irrobustire la

propria posizione sia sul mercato per effetto del più accorto profilo di rischio, che nella propria esposizione verso gli organi accertatori[8].

Quanto alle disponibilità liquide del 2024, valutate al valore nominale delle stesse, nello schema seguente vengono esposti i dati di inizio e di fine esercizio, evidenziando altresì la variazione intervenuta nella predetta annualità.

Tabella n. 6 – Le disponibilità liquide anno 2024

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	13.982.338,00 €	2.311.318,00 €	16.293.656,00 €
Denaro e altri valori di cassa	38.218,00 €	17.531,00 €	55.749,00 €
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	**14.020.556,00 €**	**2.328.849,00 €**	**16.349.405,00 €**

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Registro imprese

Il valore delle disponibilità liquide - rispetto ai valori assunti al 30 giugno 2023, ovvero al termine del precedente esercizio – ha subito un incremento pari ad euro 2.328.894,00. Nella Nota integrativa gli amministratori individuano quali ragioni di tale aumento i risultati dell'attività operativa (per un importo di euro 1.208.849,00) e l'accensione di un finanziamento pari ad euro 1.120.000,00.

3.2. La situazione economica

Per quanto concerne l'analisi della situazione economica della società, la Sezione ha proceduto ad un esame per gestioni, partendo da quella caratteristica per poi soffermarsi sull'incidenza della gestione finanziaria e delle rettifiche di valore delle attività e delle passività finanziarie sui risultati di bilancio.

[8] Il giudice di legittimità ha chiarito che, seppur dalla data della notifica decorre il termine per l'impugnazione dell'atto, la rendita rettificata risulta applicabile anche ai periodi di imposta antecedenti ancora suscettibili di accertamento e liquidazione e/o rimborso del tributo (Corte di Cassazione, Sez. trib. Ordinanza 10 febbraio 2023, n. 4204 e ordinanza 24 marzo 2023, n. 8550).

3.2.1. La gestione caratteristica

La tabella n. 7 espone i dati del Conto economico che evidenziano i risultati della gestione caratteristica della società, ovvero gli importi che hanno assunto le voci facenti parte del valore e dei costi della produzione.

Tabella n. 7 – Il Conto economico: la gestione caratteristica 2020 – 2024

	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023	30/06/2024
A) Valore della produzione					
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.352.059,00 €	935.691,00 €	10.269.646,00 €	13.641.399,00 €	16.142.497,00 €
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	305.675,00 €	243.129,00 €	159.141,00 €	249.128,00 €	217.215,00 €
5) Altri ricavi e proventi	12.387.242,00 €	11.115.983,00 €	13.309.485,00 €	14.145.110,00 €	14.707.337,00 €
Contributi in conto esercizio	570.422,00 €	5.878.945,00 €	702.776,00 €	746.324,00 €	972.283,00 €
Altri	11.816.820,00 €	5.237.038,00 €	12.606.709,00 €	13.398.786,00 €	13.735.054,00 €
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	*24.044.976,00 €*	*12.294.803,00 €*	*23.738.272,00 €*	*28.035.637,00 €*	*31.067.049,00 €*
B) Costi della produzione					
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.589.058,00 €	874.829,00 €	1.506.119,00 €	2.053.862,00 €	1.849.811,00 €
7) Per servizi	10.589.280,00 €	3.551.295,00 €	11.405.655,00 €	13.445.327,00 €	14.264.717,00 €
8) Per godimento di beni di terzi	58.377,00 €	53.875,00 €	62.147,00 €	76.459,00 €	120.781,00 €
9) Per il personale					
a) Salari e stipendi	4.257.570,00 €	2.919.257,00 €	4.613.111,00 €	4.848.563,00 €	4.977.741,00 €
b) Oneri sociali	1.478.281,00 €	1.032.414,00 €	1.580.281,00 €	1.605.936,00 €	1.631.850,00 €
c) Trattamento di fine rapporto	315.918,00 €	264.325,00 €	359.384,00 €	358.104,00 €	338.243,00 €
Totale costi per il personale	*6.051.769,00 €*	*4.215.996,00 €*	*6.552.776,00 €*	*6.812.603,00 €*	*6.947.834,00 €*
10) Ammortamenti e svalutazioni					
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	211.382,00 €	211.444,00 €	213.177,00 €	207.658,00 €	187.068,00 €
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.829.198,00 €	2.845.845,00 €	2.387.913,00 €	2.885.715,00 €	3.212.318,00 €
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	6.800,00 €	4.400,00 €	5.920,00 €	- €	3.636,00 €
Totale ammortamenti e svalutazioni	*3.047.380,00 €*	*3.061.689,00 €*	*2.607.010,00 €*	*3.093.373,00 €*	*3.403.022,00 €*
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	- 122.870,00 €	34.628,00 €	23.846,00 €	- 187.746,00 €	142.413,00 €
14) Oneri diversi di gestione	157.944,00 €	256.158,00 €	358.528,00 €	183.472,00 €	210.096,00 €
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	*21.370.938,00 €*	*12.048.470,00 €*	*22.516.081,00 €*	*25.477.350,00 €*	*26.938.674,00 €*
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A – B)	**2.674.038,00 €**	**246.333,00 €**	**1.222.191,00 €**	**2.558.287,00 €**	**4.128.375,00 €**

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Registro imprese

I dati riportati nella precedente tabella evidenziano che, in tutti gli esercizi esaminati, la differenza tra valore e costi della produzione ha assunto sempre valori positivi, espressione della capacità della gestione caratteristica di generare flussi economici utili a supportare la politica di finanziamento degli investimenti necessari per la crescita della società. Tale saldo, seppur positivo, subisce una diminuzione drastica nell'esercizio 2020 - 2021, determinata in larga parte dalla contrazione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni conseguente alla chiusura degli impianti di risalita per l'emergenza Covid-19. In tutti gli esercizi sociali successivi, in linea con l'incremento dei valori dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e, complessivamente, del valore della produzione, si riscontra un aumento del saldo tra valore e costi della produzione rispetto all'annualità precedente.

3.2.2. La gestione finanziaria

La Sezione ha riepilogato nella successiva tabella n. 8 i dati del Conto economico sulla gestione finanziaria della società relativi ai vari esercizi contabili di riferimento.

Tabella n. 8 – Il Conto economico: la gestione finanziaria 2020-2024

	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023	30/06/2024
Altri proventi finanziari:					
Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	7.469,00 €	- €	1.420,00 €	- €	- €
Proventi diversi dai precedenti	13.173,00 €	11.626,00 €	2.159,00 €	88.326,00 €	307.425,00 €
a) Totale altri proventi finanziari:	*20.642,00 €*	*11.626,00 €*	*3.579,00 €*	*88.362,00 €*	*307.425,00 €*
Interessi e altri oneri finanziari:					
Verso imprese controllanti	51.261,00 €	27.913,00 €	11.104,00 €	1.595,00 €	11.261,00 €
Altri	- €	- €	- €	- €	166,00 €
b) **Totale interessi e altri oneri finanziari**	*51.261,00 €*	*27.913,00 €*	*11.104,00 €*	*1.595,00 €*	*11.427,00 €*
TOTALE (a+ b)	**- 30.619,00 €**	**- 16.287,00 €**	**- 7.525,00 €**	**86.767,00 €**	**295.998,00 €**

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Registro imprese

Dall'analisi dei dati riportati, emerge che per i primi tre esercizi oggetto di analisi il saldo della gestione finanziaria, che corrisponde alla differenza tra componenti di reddito positivi e negativi di natura finanziaria, ha assunto valori negativi, il cui importo si è progressivamente ridotto, fino a riportare un saldo positivo negli ultimi due esercizi, determinato in misura preponderante dall'incremento dei proventi finanziari. Gli ultimi due anni di gestione, grazie a tale inversione, hanno chiuso pertanto con una performance positiva.

Nella nota integrativa gli amministratori della società Pila S.p.A. indicano che nell'esercizio 2024 la voce "*Altri proventi finanziari*" ha compreso gli interessi attivi su conti correnti bancari maturati per competenza nel corso della predetta annualità, per un importo pari a euro 307.425,00.

3.3. L'indebitamento della società nei confronti di Finaosta S.p.A.

Nella Nota Integrativa dei bilanci di esercizio redatti al termine degli esercizi analizzati, gli amministratori indicano che per la valutazione dei debiti nei confronti della controllante Finaosta S.p.A. è stato adottato il metodo del valore nominale.

Tale indebitamento è suddiviso tra i "*Debiti verso controllanti*" e tra i "*Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti*" e i rispettivi valori sono ripartiti a seconda della scadenza entro oppure oltre i 12 mesi.

Tabella n. 9 – Lo Stato patrimoniale: l'indebitamento nei confronti della società controllante e delle società sottoposte al controllo della controllante

	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023	30/06/2024
ENTRO I 12 MESI					
Debiti verso controllanti	19.649,00 €	3.186.530,00 €	1.618.800,00 €	37.077,00 €	39.669,00 €
Fornitori controllanti	*7.380,00 €*	*4.760,15 €*	*61,00 €*	*833,00 €*	*3.708,00 €*
Fatture da ricevere da controllanti	*- €*	*3.126,09 €*	*5.761,00 €*	*832,00 €*	*- €*
Obbligazioni convertibili	*- €*	*3.100.000,00 €*	*1.550.000,00 €*	*- €*	*- €*
Mutui scadenti entro 12 mesi	*12.269,00 €*	*78.643,76 €*	*62.978,00 €*	*35.412,00 €*	*35.961,00 €*
Debiti verso imprese sottoposte al controllo della controllante	621.744,00 €	187.961,58 €	900.032,00 €	- €	1.347.298,00 €
Fatture pervenute	*21.683,00 €*	*- €*	*- €*	*1.156.273,00 €*	*- €*
Fatture da ricevere da imprese sorelle	*598.764,00 €*	*153.408,21 €*	*789.100,00 €*	*1.002.118,00 €*	*1.105.544,00 €*
Fornitori imprese sorelle	*0,00 €*	*27.917,94 €*	*45.852,00 €*	*154.155,00 €*	*241.754,00 €*
Depositi cauzionali e diritti di segreteria	*1.297,00 €*	*6.635,43 €*	*65.080,00 €*	*- €*	*- €*
OLTRE I 12 MESI					
Debiti verso controllanti - mutui scadenti oltre i 12 mesi	4.832.453,00 €	1.649.712,50 €	40.832,00 €	- €	1.084.039,00 €
Mutui	*182.453,00 €*	*99.712,50 €*	*40.832,00 €*	*- €*	*1.084.039,00 €*
Obbligazioni convertibili	*4.650.000,00 €*	*1.550.000,00 €*	*- €*	*- €*	*- €*
Debiti verso imprese sottoposte al controllo della controllante	- €	- €	- €	- €	- €
TOTALE	5.473.846,00 €	5.024.204,08 €	2.559.664,00 €	37.077,00 €	2.471.006,00 €

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Registro imprese

Al fine di avere contezza dei rapporti di carattere finanziario intercorrenti tra la società in oggetto e la controllante Finaosta S.p.A., la Sezione, in sede di istruttoria con nota n. 713 del 4 luglio 2025, ha chiesto alla Regione, in un primo momento una loro sintesi, per poi procedere a chiedere con nota n. 1203 del 5 novembre 2025 maggiori dettagli sui mutui/prestiti obbligazionari in essere al termine di ciascun esercizio. Sulla base della documentazione pervenuta, protocollata rispettivamente con nota n. 1130 del 5 settembre 2025 e nota n. 1235 del 28 novembre 2025, la Sezione ha predisposto la tabella n. 8, elaborata sulla base dei dati in essere alla conclusione dell'anno solare e la tabella n. 9, che illustra l'esposizione debitoria al termine di ciascun esercizio oggetto di analisi.

Tabella n. 10 – I mutui in essere al termine dell'anno solare

CODICE RAPPORTO del mutuo	ESPOSIZIONE EFFETTIVA 2020	ESPOSIZIONE EFFETTIVA 2021	ESPOSIZIONE EFFETTIVA 2022	ESPOSIZIONE EFFETTIVA 2023	ESPOSIZIONE EFFETTIVA 2024
2.80.93.0521	23.032,45	11.573,52			
2.80.93.0518	16.536,12	8.309,20			
2.80.94.0016	7.664,67	5.135,16	2.580,35		
2.80.94.0014	21.147,54	21.147,54	10.626,37		
2.80.94.0507	14.666,74	9.826,39	4.937,64		
2.80.94.0510	16.260,57	10.894,23	5.474,22		
2.81.A0.0007	8.504,37				
2.81.A0.0501	2.207,70				
2.81.A0.0502	3.122,57				
2.81.A1.0501	4.097,56				
2.81.A2.0003	2.482,47	1.247,41			
2.46.A7.1004	75.000,00	50.000,00	25.000,00		
2.02.C4.0001					1.122.950,82 *
2.0G.C4.0503					2.000.000,00
TOTALE	**194.722,75**	**118.133,45**	**48.618,58**		**3.122.950,82**

*l'importo è comprensivo degli interessi maturati (pari a euro 2.950,82)

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati regionali – valori in euro

Tabella n. 11 – I mutui in essere al termine dell'esercizio

MUTUI	DATI DI BILANCIO AL 30/06/2020	DATI DI BILANCIO AL 30/06/2021	DATI DI BILANCIO AL 30/06/2022	DATI DI BILANCIO AL 30/06/2023	DATI DI BILANCIO AL 30/06/2024
MUTUI RESIDUI ENTRO 12 MESI	12.269,00	78.643,66	62.978,00	35.411,86	35.961,00
MUTUI RESIDUI OLTRE 12 MESI	182.453,76	99.712,60	40.832,06	-	1.084.039,00
TOTALE	**194.722,76**	**178.356,26**	**103.810,06**	**35.411,86**	**1.120.000,00**

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati regionali – valori in euro

Analogamente, si sintetizzano i risultati dell'esame svolto in relazione ad un'altra forma di indebitamento, costituito dai prestiti obbligazionari contratti dalla società.

Tabella n. 12 – I prestiti obbligazionari

OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI	ESPOSIZIONE EFFETTIVA 2020	ESPOSIZIONE EFFETTIVA 2021	ESPOSIZIONE EFFETTIVA 2022	ESPOSIZIONE EFFETTIVA 2023	ESPOSIZIONE EFFETTIVA 2024
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE SUBORDINATO 2001 - 2021	3.100.000,00	-	-	-	-
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE SUBORDINATO 2002 - 2022	1.550.000,00	1.550.000,00	-	-	-
TOTALE	4.650.000,00	1.550.000,00	-	-	-

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati regionali – valori in euro

Dall'esame delle precedenti tabelle, si evince che, nel periodo considerato, il debito complessivo verso Finaosta S.p.A. è composto da quattordici operazioni di mutuo e da due emissioni obbligazionarie convertibili, emesse rispettivamente nel 2001 e 2002, entrambe con scadenza ventennale. Nel complesso e dall'analisi dei bilanci d'esercizio si è riscontrata la tendenziale coincidenza dei dati comunicati dall'Amministrazione in relazione allo *stock* di debito nelle diverse annualità.

A margine della descritta analisi merita di esser posto in luce come il rimborso dei mutui in essere, ai sensi del d.l. n. 18/2020 e del successivo d.l. n. 104/2020, sia stato sospeso nel corso degli anni 2020 e 2021, aderendo alla facoltà concessa dalla legge di sospendere il pagamento delle rate in costanza di pandemia, per contrastarne gli effetti potenzialmente recessivi, cui Finaosta S.p.A. ha dato attuazione. Tanto risulta sia dall'analisi dei bilanci che dal prospetto "*Flussi finanziari Gestione speciale*" fornito in sede istruttoria.

3.4. I contributi concessi dalla Regione

Al fine di descrivere un quadro completo delle risorse erogate dalla Regione, a qualsiasi titolo, alla Pila S.p.a., la Sezione ha chiesto all'Amministrazione di fornire il dettaglio dei contributi/trasferimenti, in qualsiasi forma effettuati, deliberati o liquidati nel periodo di interesse. In un primo momento, la società ha predisposto una tabella contenente tutti gli accrediti ricevuti nel periodo in esame dalla Regione e da Finaosta S.p.A., con la causale contabile e un riferimento generico all'origine degli stessi.

Con successiva nota istruttoria, la Sezione ha ritenuto di acquisire dati maggiormente strutturati e di più agevole intellegibilità, con particolare riferimento alla normativa sulla base del quale i predetti contributi sono stati concessi. La società Pila ha fornito il richiesto riscontro nei tempi richiesti.

I trasferimenti incassati dalla società sono riepilogati nella successiva tabella:

Tabella n. 13 – I contributi incassati nel periodo 2020-2024

Trasferimenti Incassati da Pila S.p.A.	**Anno**					**Totale quinquennio**
Riferimento Normativo	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	
L.R. 32/2001 - Contributo soccorso sulle piste di sci alpino	532.982,58	-	225.631,49	-	746.155,29	**1.504.769,36**
L.R. 7/2006 - Mutuo Finaosta n. 2.02.C4.0001 (incasso al netto delle spese di Istruttoria)	-	-	-	-	1.115.920,00	**1.115.920,00**
L.R. 7/2006 - Mutuo Finaosta n. 2.0G.C4.0503 (incasso al netto delle spese di Istruttoria)	-	-	-	-	1.994.258,00	**1.994.258,00**
L.R. 9/2005 - Contributo soccorso sulle piste di sci nordico	14.622,35	9.406,15	14.447,47	-	42.629,19	**81.105,16**
Fornitura di beni e servizi	2.437,47	4.327,64	2.636,08	1.751,98	1.980,62	**13.133,79**
L.R. 8/2004 - Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio	1.980.275,75	1.814.683,96	442.925,94	2.027.271,16	24.330.684,09	**30.595.840,90**
L.R. 5/1995 - Telecabina Aosta-Pila - gestione e manutenzione straordinaria	1.083.026,55	1.078.505,43	1.057.192,13	946.792,64	996.855,63	**5.162.372,38**
L.R. 10/2020 - Art. 11- Apertura Corridoi allenamento atleti - Misura connessa emergenza Covid-19	-	15.899,01	-	-	-	**15.899,01**
Rimborso spese del personale dipendente connesse ad attività di protezione civile o vigili del fuoco volontari	-	1.496,31	1.536,38	158,73	2.215,71	**5.407,13**
L.R. 10/2020 - Art. 10 - Contributo per l'acquisto di un sistema di bigliettazione integrato on line per lo sci di fondo - Misura connessa emergenza Covid-19	-	-	13.681,00	-	-	**13.681,00**
L.R. 15/2022 - contributi in favore delle piccole stazioni sciistiche di interesse locale	-	-	434.586,43	-	602.508,46	**1.037.094,89**
D.L. 41/2021 - Art. 34 - Misure urgenti connesse all'emergenza Covid-19 a tutela delle persone con disabilità	-	-	-	-	57.549,72	**57.549,72**
Totale Complessivo	**3.613.344,70**	**2.924.318,50**	**2.192.636,92**	**2.975.974,51**	**29.890.756,71**	**41.597.031,34**

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati regionali – valori in euro

Dai dati sopra esposti, emerge che la società nel corso del periodo in esame, ha ricevuto contributi dalla Regione come di seguito riepilogato:

- nell'anno 2020: euro 3.613.344,70;
- nell'anno 2021: euro 2.924.318,50;

- nell'anno 2022: euro 2.192.636,92;
- nell'anno 2023: euro 2.975.974,51**;**
- nell'anno 2024: euro 29.890.756,71.

Il totale complessivo dei contributi ricevuti ammonta nel quinquennio a euro 41.597.031,34.
Eseguendo un'analisi della percezione di erogazioni pubbliche, a titolo di contributi, trasferimenti e finanziamenti, sulla base della fonte normativa, è emerso che nel corso dell'intero periodo considerato, la società Pila S.p.A. ha ricevuto somme dalla Regione e dalla controllante Finaosta S.p.A. per gli importi di seguito evidenziati:

- l.r. n. 32/2001 - Contributo soccorso sulle piste di sci alpino: euro 1.504.769,36;
- l.r. n. 7/2006 - Mutuo Finaosta n. 2.02.C4.0001 (incasso al netto delle spese di Istruttoria): euro 1.115.920,00;
- l.r. n. 7/2006 - Mutuo Finaosta n. 2.0G.C4.0503 (incasso al netto delle spese di Istruttoria): euro 1.994.258,00;
- l.r. n. 9/2005 - Contributo soccorso sulle piste di sci nordico: euro 81.105,16;
 Fornitura di beni e servizi: euro 13.133,79;
- l.r. n. 8/2004 - Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio: euro 30.595.840,90;
- l.r. n. 5/1995 - Telecabina Aosta-Pila - gestione e manutenzione straordinaria: euro 5.162.372,38;
- l.r. n. 10/2020 - Art. 11- Apertura Corridoi allenamento atleti - Misura connessa emergenza Covid-19: euro 15.899,01;
- rimborso spese del personale dipendente connesse ad attività di protezione civile o vigili del fuoco volontari: euro 5.407,13;
- l.r. n. 10/2020 - Art. 10 - Contributo per l'acquisto di un sistema di bigliettazione integrato on line per lo sci di fondo - Misura connessa emergenza Covid-19: euro 13.681,00;
- l.r. n. 15/2022 - contributi in favore delle piccole stazioni sciistiche di interesse locale: euro 1.037.094,89;
- d.l. n. 41/2021 - Art. 34 - Misure urgenti connesse all'emergenza Covid-19 a tutela delle persone con disabilità: euro 57.549,72.

3.5. Osservazioni della Sezione

Al fine di meglio comprendere il quadro dei sostegni riconosciuti dal socio di controllo, può rivelarsi utile un breve richiamo all'istituto, definito con locuzione di matrice pretoria contabile, del c.d. "soccorso finanziario", già affrontato da questa Sezione nell'ambito della deliberazione n. 30/2024.

3.5.1. Il soccorso finanziario

Il "soccorso finanziario" da parte di un'amministrazione pubblica, in favore delle società partecipate, è stato oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore per i riflessi che è capace di produrre sui bilanci pubblici. Infatti, i principi desumibili dal sistema si esprimono in senso fortemente limitativo (finanche proibitivo) dell'indicato soccorso, allo scopo di impedire "emorragie" di risorse a favore di società che, in difetto di un sostegno ricevuto dalla mano pubblica, non sarebbero capaci di generare flussi reddituali sufficienti a garantire la prosecuzione dell'attività.

Il descritto divieto è espressivo di un principio generale secondo cui, per assicurare un corretto impiego delle risorse pubbliche, contrastando pratiche diffuse ispirate alla logica del salvataggio "a tutti i costi" di soggetti in situazione di precarietà economico-finanziaria, l'ammissibilità di interventi a sostegno di organismi partecipati - specialmente qualora non vi siano serie prospettive di recupero di efficienza della gestione - debba ritenersi sempre più circoscritta[9]. Tale rilievo tiene conto - tra l'altro - dell'esigenza di evitare che, rispondendo il socio di una società di capitali limitatamente alla quota di capitale detenuta, qualora l'ente pubblico si accolli il debito della partecipata, il meccanismo della responsabilità limitata - caratteristico del modello societario - subisca un intollerabile aggiramento, così consentendo ai creditori sociali di godere di un'ingiustificata, superiore garanzia.

[9] Cfr. *in terminis*, Corte dei conti, Sez. reg. di controllo per la Lombardia, 5 febbraio 2014, n. 42/2014/PAR; Sez. di controllo per la Regione siciliana, 7 maggio 2014, n. 59/2014/PAR; Sez. reg. di controllo per il Piemonte, 21 aprile 2015, n. 99/2015/PRSE; Sez. reg. di controllo per l'Abruzzo, 21 ottobre 2015, n. 279/2015/PAR; Sez. reg. di controllo per la Campania, 26 ottobre 2016, n. 333/2016/PAR; Sez. reg. di controllo per la Lombardia, 2 settembre 2016, n. 224/2016/PRSE; Sez. reg. di controllo per la Lombardia, 21 dicembre 2016, n. 419/2016/VSG.

3.5.2. Il quadro normativo e le posizioni della giurisprudenza contabile

Definire il quadro normativo si presenta necessario ai fini dell'inquadramento complessivo della fattispecie all'esame.

Dal punto di vista societario pubblico merita di essere rammentato come tali operazioni si collochino entro la cornice normativa in forza della quale **l'acquisto di partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale costituiscono una "*spesa di investimento*"**, ai sensi dell'art. 3, c. 18, della l. 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), mentre **le operazioni di ripianamento di perdite e le ricapitalizzazioni** non **costituiscono** investimento, bensì **"spesa corrente"**[10].

Per distinguere tra le due operazioni è stato fissato il principio per il quale il ripiano di perdite consiste nell'apporto finanziario destinato a sopperire ad un disavanzo di gestione, dovendosi - viceversa - affermare che la ricapitalizzazione consista nella ricostituzione del capitale sociale eroso dalle perdite[11] [12].

La ricapitalizzazione societaria a causa di perdite costituisce una spesa corrente per l'ente proprietario, soggetta ai limiti previsti dall'art. 42 d.lgs. n. 118/2011 per le regioni e dall'art. 187 d.lgs. n. 267/2000, in caso di utilizzo dell'avanzo di amministrazione, con divieto di contrarre nuovo debito, in ossequio al disposto dell'art. 119, c. 6, Cost., che non consente il ricorso all'indebitamento per spese diverse da quelle di investimento. Pertanto, il versamento da parte della Regione finalizzato ad una ricapitalizzazione per ripiano delle perdite, costituisce, sotto il profilo economico, una sopravvenienza attiva per la società e, dal punto di vista finanziario, una spesa di natura corrente per il bilancio.

[10] Corte dei conti, Sez. contr. reg. Lazio, n. 67/2009; Sez. contr. reg. Liguria, n. 56/2011 e n. 9/2008; Sez. contr. reg. Puglia, n. 42/2008 e n. 65/2007; Sez. contr. reg. Abruzzo, n. 578/2007; Sez. contr. reg. Marche, n. 22/2007.

[11] Sul punto, v. art. 1, c. 551, l. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) secondo cui, nel caso in cui gli organismi partecipati dalle pubbliche amministrazioni locali presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'art. 2425 c.c. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

[12] Si intende per perdita di esercizio il decremento del patrimonio netto per effetto della gestione, coincidente con il risultato finale dell'esercizio esposto nel conto economico.

L'esigenza legislativa di un controllo sull'allocazione delle risorse da parte delle pubbliche amministrazioni ha preso corpo con le disposizioni di cui all'art. 6, c. 19, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. n. 122/2010[13].

Detto articolo vieta alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 3, l. n. 196/2009, salva l'ipotesi dell'art. 2447 c.c.[14], di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito e rilascio di garanzie, a favore delle società non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili[15] per il ripianamento di perdite, anche infrannuali. La norma apre a talune eccezioni, consentendo i trasferimenti alle società "*a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti*", nonché, "*previa autorizzazione con d.p.c.m., adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, interventi finalizzati a salvaguardare la continuità di servizi di pubblico interesse a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità*".

[13] Art. 6, c. 19, d. l. 78/2010: "*Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza,* ***le amministrazioni di cui all'art. 1, c. 3, l. 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 c.c., effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari****, aperture di credito, né rilasciare garanzie* ***a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio*** *ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.* ***Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo*** *a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma* ***relativi*** *allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero* ***alla realizzazione di investimenti****. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma*".

[14] Art. 2447 c.c. (*Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale*): "*Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dall'art. 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società*".

[15] In ambito ragionieristico, la distinzione tra riserve disponibili e riserve indisponibili si basa sulla loro possibilità o meno di utilizzo (v. principio contabile OIC 28 - Patrimonio netto). Le riserve disponibili sono quelle che possono essere impiegate, ad esempio, per aumenti gratuiti del capitale sociale, per la copertura di perdite e, in alcuni casi anche per la distribuzione ai soci (in quest'ultima ipotesi la riserva si dice che è anche distribuibile). Le riserve indisponibili, invece, dette anche riserve vincolate, perché esse sono vincolate dalla legge o dallo statuto. Di conseguenza tali riserve non possono essere impiegate se non per lo scopo per il quale sono state costituite. Le riserve indisponibili, quindi, devono essere costituite e mantenute nell'impresa, a fronte di una determinata operazione. Soltanto quando essa si è conclusa si scioglie il vincolo sulla riserva ed essa, da indisponibile, diventa disponibile.
Sono indisponibili, ovvero non possono essere utilizzate per varie e diverse finalità stabilite dalla legge:
- riserva legale nei limiti della quota obbligatoria (art. 2430 c.c.);
- riserva da acquisto azioni proprie (art. 2357-ter c.c.);
- riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto (art. 2426, punto 4, c.c.);
- riserva da utili netti su cambi (art. 2426, punto 8-bis, c.c.);
- riserva da deroghe in casi eccezionali (art. 2423, punto 4, c.c.), per la parte non recuperata tramite ammortamento o realizzo;
- riserve derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali (artt. 6 e 7 d.lgs. n. 38/2005);
- riserva delle società cooperative (art. 2545-ter c.c.);
- riserva legale delle banche popolari e di quelle di credito cooperativo (artt. 32 e 37 d.lgs. n. 385/1993).

Il successivo comma 20 dispone che "***le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni**, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, **per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica***", esprimendo un principio di carattere generale più volte richiamato dalla giurisprudenza contabile,[16] anche di questa Sezione, nell'ottica della sana gestione finanziaria degli organismi societari[17] e nel prisma delle regole europee, che vietano ai soggetti che operano sul mercato di fruire di diritti speciali o esclusivi[18]. Sul tema, la giurisprudenza contabile, anche con pronunce degli anni riferibili alla gestione esaminata, ha più volte stigmatizzato gli "*interventi tampone con dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto, erogate senza un programma industriale o una prospettiva che realizzi l'economicità e l'efficienza della gestione nel medio e lungo periodo*"[19]. Per le società in crisi, ad esempio, la ricapitalizzazione è stata ritenuta alternativa alla messa in liquidazione, dovendosi valutare con attenzione, in caso di riduzione del capitale al di sotto del limite legale, l'opportunità di procedere ad una ricapitalizzazione piuttosto che prendere atto dell'avvenuto scioglimento della medesima[20].

La scelta deve tener conto sia della capacità della società di tornare in equilibrio anche mediante la valutazione di un piano industriale pluriennale che - in un'ottica di buona amministrazione - dovrebbe sempre accompagnarsi con interventi di carattere strutturale quali, ad esempio, la predisposizione di un piano di risanamento che illustri le reali potenzialità della struttura e le probabilità concrete di conseguimento dell'equilibrio economico[21].

[16] Corte dei conti, Sez. contr. reg. Lombardia, n. 380/2012.

[17] Corte dei conti, Sez. contr. reg. Lombardia, n. 753/2010.

[18] Corte giust. Ue, Sez. I, 3 aprile 2014, in causa C-559/12P (la copertura delle perdite di società in caso di insolvenza è stata ritenuta operazione idonea a procurare un vantaggio all'impresa, configurabile alla stregua di un aiuto di Stato).

[19] Corte dei conti, Sez. contr. reg. Lombardia, n. 1081 e n. 753/2010; n. 636 e n. 207/2011; n. 274 e n. 220/2012; Sez. contr. reg. Veneto, n. 904/2012.

[20] A norma dell'art. 2484, c. 1, n. 4, c.c., tale ipotesi si realizza automaticamente in difetto di azioni dell'assemblea dei soci. Sul punto, Corte dei conti, Sez. contr. reg. Lombardia, n. 96/2014, secondo cui "*lo scioglimento della società si produce automaticamente ed immediatamente, salvo il verificarsi della condizione risolutiva costituita dalla reintegrazione del capitale o dalla trasformazione della società ai sensi dell'art. 2447 c.c., in quanto, con il verificarsi dell'anzidetta condizione risolutiva, viene meno ex tunc lo scioglimento della società; ne deriva che la mancata adozione da parte dell'assemblea dei provvedimenti di azzeramento e ripristino del capitale sociale o di trasformazione della società in altro tipo, compatibile con la situazione determinatasi, non esonera gli amministratori dalla responsabilità conseguente al proseguimento dell'attività d'impresa in violazione del divieto di nuove operazioni (Cass., 22 aprile 2009, n. 9619)*".

[21] Corte dei conti, Sez. contr. reg. Veneto, n. 515/2012, secondo cui "*A fini prudenziali e indipendentemente dalla fonte della provvista, il comune dovrebbe astenersi da attività di finanziamento nei confronti delle società partecipate qualora non abbia in concreto adottato tutti gli strumenti idonei ad un controllo approfondito della gestione operativa e finanziaria della società partecipata, al fine di appurare se la stessa necessiti, diversamente, di interventi di ricapitalizzazione (non attuabili ovviamente con giacenze di cassa), non solo ai fini del rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa (che impone che l'organo consiliare debba essere a*

L'art. 6, c. 19, d.l. n. 78/2010 - come anticipato - prevede le già indicate eccezioni, con particolare riferimento alla realizzazione di investimenti.

Il tema risulta rilevante nel presente contesto, inserito, come detto, nella cornice tracciata dalle disposizioni di cui all'art. 3, c. 18, l. 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), con le quali il legislatore ha codificato il **concetto di investimento.**

A mente del citato art. 3, c. 18, è possibile affermare che "*Ai fini di cui all'art 119, c. 6, Cost., costituiscono investimenti: a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali; b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti; c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale; d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale; e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose; f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti; g) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni; h) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al c. 2 dell'art. 19 della l. 11 febbraio 1994, n. 109; i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio*".

Il quadro normativo si è poi arricchito in conseguenza dell'entrata in vigore del Testo unico sulle società partecipate (adottato con d.lgs. n. 175/2016, d'ora in poi, TUSP) che, con riferimento al tema di interesse, ha stabilito che, per le società partecipate che gestiscono servizi di pubblico interesse, in caso di crisi d'impresa, è necessario predisporre un piano di risanamento, approvato dall'autorità di regolazione di settore e comunicato alla Corte dei

conoscenza del possibile risultato finale che consegue ad un'operazione finanziaria e adottare le conseguenti decisioni), ma anche al fine di prevenire una minaccia agli equilibri finanziari dell'ente locale".

conti, ai sensi dell'art 14, co. 5, d.lgs. n. 175/2016, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni, nell'ottica della continuità aziendale. Merita di essere posto in luce, con riferimento al diverso caso di un ente locale, che la giurisprudenza contabile abbia precisato come non costituisca idoneo piano di risanamento "*la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5*". In relazione al correlativo obbligo, di poi introdotto, di provvedere ad un accantonamento di quote di bilancio, in correlazione a risultati gestionali negativi degli organismi partecipati, è stato affermato come esso non comporti l'insorgenza - a carico dell'Ente socio, anche se unico - di un conseguente obbligo di ripiano di dette perdite o all'assunzione diretta dei debiti del soggetto partecipato. Infatti, "*pur in presenza degli accantonamenti in argomento, pertanto, il "soccorso finanziario" nei confronti degli organismi partecipati permane del tutto precluso, allorché si versi nella condizione di reiterate perdite di esercizio, presa in considerazione dall'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con disposizione confermata dall'art. 14, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016. Ne deriva che un ente locale, che dovesse assorbire, sistematicamente, a carico del proprio bilancio, i risultati negativi della gestione di un organismo partecipato* (…) *sarà tenuto a dimostrare lo specifico interesse pubblico perseguito, in relazione ai propri scopi istituzionali, evidenziando in particolare le ragioni economico-giuridiche dell'operazione, le quali, devono necessariamente essere fondate sulla possibilità di assicurare una continuità aziendale finanziariamente e positivamente sostenibile"* (Corte dei conti, Sez. reg. contr. Piemonte, deliberazione n. 33/2021/SRCPIE/PRSE).

Tali motivazioni, che devono essere fondate sulla possibilità di assicurare una continuità aziendale finanziariamente sostenibile, richiedono, quindi:

a. una previa e adeguata verifica delle criticità all'origine delle perdite;
b. l'individuazione di eventuali profili gestionali rilevanti;
c. un'attenta valutazione circa l'opportunità della conservazione dell'organismo partecipato o del mantenimento della partecipazione;

d. un giudizio prognostico obiettivo sulla convenienza economico-finanziaria di tale modalità di gestione del servizio rispetto ad altre, possibili alternative.

La motivazione della deliberazione dell'Amministrazione dovrà resistere ad un giudizio ispirato ai parametri della legalità finanziaria e ai più generali principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

3.5.3. Osservazioni della Sezione

Nel periodo di gestione oggetto di analisi, tutti i bilanci di esercizio hanno chiuso con utili di esercizio di notevole entità, e risultano espressione di una gestione caratteristica in grado di generare dei flussi finanziari capaci di contribuire al finanziamento degli investimenti necessari ad assicurare la continuità aziendale. In linea con la considerazione precedente, nell'ambito della gestione della Pila S.p.A., la Sezione osserva nel quinquennio in esame, l'assenza di operazioni di ripianamento perdite, ricapitalizzazioni, acquisto di partecipazioni e conferimenti di capitale, ovvero tipici esempi di interventi inquadrati dal punto di vista normativo come soccorso finanziario, diversamente dalle altre partecipate di settore sottoposte al controllo della Sezione[22].

Pertanto, nel quadro della collaborazione da sempre prestata alla realizzazione di una sana e prudente gestione finanziaria delle società prese in esame la Sezione osserva che esclusivamente nell'annualità 2020/2021, interamente interessata dal periodo emergenziale, il livello di profitti netti ha assunto entità più modeste, pur tenendo conto della considerevole iniezione di liquidità erogata a titolo di contributi ex "Decreto sostegni" D.L. 41/2021, erogati anche a favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune, e contabilizzati all'interno della voce "contributi in conto esercizio". Tale contributo nazionale, erogato a favore degli operatori dell'intero comparto degli impianti a fune, deve essere interpretato come misura di sostegno legato alla drastica diminuzione dei ricavi delle società del settore al fine di assicurarne il mantenimento dell'operatività.

Merita quindi una specifica attenzione l'impatto delle somme introitate in ciascuna delle annualità oggetto di analisi dalla società Pila S.p.A. a titolo di contributi in conto esercizio, di contributi in conto capitale e di corrispettivo per gestione piste ed impianti sul livello dei

[22] Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Valle Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, deliberazione 7 giugno 2022, n. 12.

profitti netti. Tali contributi erogati ai sensi di leggi regionali emanate nell'ambito della competenza legislativa (esclusiva) in materia di trasporti su funivie prevista dallo Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta, hanno carattere strutturale e sono corrisposti per finalità specifiche, quali lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio[23], l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci da discesa[24], il sostegno delle infrastrutture sportive nei complessi funiviari di interesse sovralocale[25] e il sostegno delle piccole stazioni sciistiche di interesse locale[26].

Dall'analisi dei bilanci di esercizio redatti nel periodo preso in esame, la Sezione rileva che in tutte le annualità considerate la somma dei contributi ricevuti è superiore al valore dell'utile netto conseguito dalla società. Tali risultanze sono utili ad evidenziare l'importanza che riveste per la società Pila S.p.A. e, in un quadro più ampio, per il settore economico interessato, il sostegno finanziario regionale per la redditività della gestione caratteristica.

3.6. Il personale

Nell'ambito dell'attività di controllo che riguarda una società partecipata, non si può non esaminare alcuni dati sulla consistenza del personale e sul relativo costo.

In sede istruttoria, la Sezione ha ritenuto di acquisire il Regolamento per la selezione e gestione del personale dipendente della società, i dati sulla spesa sostenuta per il personale a tempo indeterminato e determinato, l'indicazione del numero di dipendenti suddivisi per livelli e tipologie contrattuali, il numero di dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2024 nonché dati su eventuali stabilizzazioni del personale e, infine, l'indicazione delle modalità di assunzione e dei relativi contratti.

L'Amministrazione regionale ha fatto pervenire il regolamento richiesto e i dati, predisposti dalla propria controllata, da cui emerge quanto sintetizzato nelle tabelle che seguono:

[23] Legge regionale n. 8 del 18 giugno 2004.
[24] Legge regionale n. 32 del 12 novembre 2001.
[25] Legge regionale n. 6 del 29 marzo 2018.
[26] Legge regionale n. 15 del 23 giugno 2022.

Tabella n. 14 – Il numero medio dei dipendenti

Esercizio	Dirigenti	Impiegati	Operai	TOTALE
01.07.2019 - 30.06.2020	2	35	91	128
01.07.2020 - 30.06.2021	2	29	60	91
01.07.2021 - 30.06.2022	2	34	86	122
01.07.2022 - 30.06.2023	2	36	95	133
01.07.2023 - 30.06.2024	2	37	98	137

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati regionali

Come si evince dalla tabella n. 11, la dinamica dell'organico nel periodo 2020-2024 esibisce caratteri di sostanziale continuità, passando da n. 128 dipendenti nel 2020 a n. 137 nel 2024, subendo un incremento a partire dagli ultimi esercizi ad eccezione del periodo 2020-2021, nel quale si registra una contrazione del numero degli occupati in linea con la diminuzione del valore della produzione.

La società Pila ha trasmesso, oltre ai dati relativi all'organico medio dei dipendenti sopra esaminato, "*vista la natura stagionale dell'attività, anche l'organico, suddiviso per livelli e tipologie contrattuali, presente nei mesi di maggiore e minore consistenza dello stesso, normalmente rispettivamente nei mesi di gennaio e maggio*", come riepilogato nella successiva tabella.

Tabella n. 15 – La forza lavoro nei mesi di gennaio e maggio

	MESI										
Organico	gennaio 2020	maggio 2020	gennaio 2021	maggio 2021	gennaio 2022	maggio 2022	gennaio 2023	maggio 2023	gennaio 2024	maggio 2024	gennaio 2025
Unità di personale a tempo indeterminato											
DIRIGENTI	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1° LIVELLO S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1° LIVELLO	5	5	4	3	3	3	4	7	7	7	7
2° LIVELLO	6	6	6	9	10	9	8	5	5	6	6
3° LIVELLO	13	13	12	9	9	8	7	9	7	7	9
4° LIVELLO	22	21	21	21	20	20	26	24	23	23	27
5° LIVELLO	16	16	15	14	14	13	17	15	16	16	15
6° LIVELLO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
APPRENDISTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale a t. indeterminato	**66**	**65**	**62**	**60**	**60**	**57**	**66**	**64**	**62**	**63**	**69**
Unità di personale a tempo determinato											
DIRIGENTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1° LIVELLO S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1° LIVELLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2° LIVELLO	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1	0
3° LIVELLO	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0
4° LIVELLO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5° LIVELLO	35	12	14	7	40	15	30	9	27	10	27
6° LIVELLO	69	11	10	7	70	23	74	26	83	34	83
7° LIVELLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APPRENDISTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOMMINISTRATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale a t. determinato	**104**	**24**	**25**	**14**	**111**	**38**	**107**	**36**	**113**	**46**	**110**
TOTALE GENERALE	**170**	**89**	**87**	**74**	**171**	**95**	**173**	**100**	**175**	**109**	**179**

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati regionali

Dai dati forniti dalla Società, nei due mesi di maggiore (gennaio) e minore (maggio) consistenza del personale, aggiornati a gennaio 2025, il *trend* di crescita sembra proseguire (prosegue), contando al 31 gennaio 2025 un totale di n. 179 dipendenti, di cui n. 110 a tempo determinato e n. 69 a tempo indeterminato.

La società Pila si è dotata di un apposito Regolamento per la selezione e gestione del personale dipendente, il quale definisce le modalità per la gestione dei processi di reclutamento, selezione e assunzione del personale da parte di Pila S.p.A.

Le modalità di reclutamento del personale sono elencate all'art. 6 del Regolamento e suddivise per personale stagionale e per personale a tempo determinato, indeterminato.

Come per altre società del settore, i contratti applicati al proprio personale dipendente sono il Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti degli impianti a fune oltre che il

contratto collettivo territoriale valdostano ed una contrattazione collettiva aziendale. Al personale dirigenziale della Società è applicato il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi.

Di particolare rilevanza risulta il "diritto di precedenza all'assunzione", citato nel Regolamento che prevede, nell'ambito del reclutamento di personale a tempo indeterminato, la Società prioritariamente verifica se la copertura del posto vacante possa essere assicurato da personale già all'interno dell'organico. In caso di esito negativo, la società procede "*alla verifica se la copertura possa essere assicurata attraverso personale avente diritto di precedenza ex art. 24, comma 1 D.lgs. n. 81/2015, in quanto assunto a tempo determinato in precedenza e che risponda ai requisiti di cui al menzionato art. 24. In presenza di più titolari di diritti di precedenza ex art. 24, comma 1 D. Lgs n. 81/2015, la selezione avviene all'interno del novero di detti titolari, in ragione della coerenza delle mansioni e delle professionalità, nonché dell'anzianità di servizio. Nel caso in cui questa seconda verifica sia stata infruttuosa viene avviata la ricerca sul mercato esterno attivando, dopo specifica delega del Consiglio di amministrazione, i canali di reclutamento più idonei (…), in base alla Modalità B di reclutamento*". Tale modalità prevede l'attivazione di una ricerca aperta previa pubblicazione di apposito avviso di selezione nel sito internet dell'azienda.

La Società ha fornito, inoltre, per il periodo oggetti di esame, tutti gli avvisi di selezione pubblicati che sono così suddivisi:

- nel 2019: due selezioni a tempo indeterminato (una risorsa terzo livello profilo economico e una risorsa terzo livello profilo tecnico) e una selezione per personale stagionale (n. 4 unità per stagione 2019/2020);
- nel 2020: tre avvisi di selezione, di cui due a tempo determinato (n. 1 profilo tecnico e 1 profilo amministrativo-contabile) e uno stagionale (n. 15 unità per la stagione invernale 2020/2021);
- nel 2021: sei avvisi di selezione di cui tre per personale stagionale, tre per personale a tempo determinato di vari profili e un avviso per la selezione di personale a tempo indeterminato (profilo amministrativo-contabile);
- nel 2022: otto avvisi di selezione di cui tre a tempo indeterminato (vari profili: macchinista, elettricisti, tecnico-informatico);
- nel 2023: un avviso di selezione a tempo indeterminato e quattro selezioni a tempo determinato;

– nel 2024: sette avvisi di selezione, di cui quattro a tempo indeterminato (vari profili).

La società ha fatto anche conoscere i dati sugli avvisi di selezione per personale a tempo indeterminato sui quali era pendente, ed è stato poi esercitato, il diritto di precedenza, come meglio illustrato nella tabella seguente.

PILA S.p.A.

Avvisi di selezione per addetti a tempo indeterminato sui quali era pendente, ed è stato esercitato, il diritto di precedenza

LIVELLO	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
1					
2					n° 1 avviso per 1 posizione
3	n° 2 avvisi per 2 posizioni totali				
4					
5		n° 1 avviso per 1 posizione	n° 1 avviso per 1 posizione	n° 2 avvisi per 6 posizioni totali	
6					
7					

Per quanto riguarda il costo del personale, nella successiva tabella n. 13, la Sezione ha riepilogato il numero medio dei dipendenti, il costo sostenuto per il personale (sempre in costante crescita negli ultimi tre esercizi) e l'incidenza di tale costo sui ricavi delle vendite e delle prestazioni.

Tabella n. 16 – Il costo del personale nel periodo 2020-2024

	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023	30/06/2024
N. medio dipendenti	128	91	122	133	137
Costo personale	6.051.769,00 €	4.215.996,00 €	6.552.776,00 €	6.812.603,00 €	6.947.834,00 €
Ricavi vendite	11.352.059,00 €	935.691,00 €	10.269.646,00 €	13.641.399,00 €	16.142.497,00 €
Incidenza su ricavi delle vendite e delle prestazioni	53,31%	450,58%	63,81%	49,94%	43,04%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su bilanci aziendali

Dall'analisi della precedente tabella, si osserva chiaramente un andamento discontinuo dei valori del costo del personale e dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, dipendente in larga parte dall'eccezionalità dei dati di bilancio registrati nell'esercizio 2020-2021, periodo caratterizzato dalla chiusura degli impianti legata al periodo emergenziale. Fatta eccezione per tale periodo, il costo del personale subisce un incremento costante, ma in misura meno che proporzionale in raffronto con i valori dei ricavi delle vendite, i quali registrano un andamento più discontinuo ma in crescita notevole negli ultimi tre esercizi.

Il risultato ha determinato con evidenza una parallela discontinuità dell'incidenza del costo del personale nei confronti dei ricavi delle vendite e delle prestazioni. In particolare, al principio del periodo si osserva un'incidenza del rapporto pari al 53,31 per cento con un incremento esponenziale del valore nell'esercizio successivo in ragione della drastica contrazione dei ricavi non commisurata al parallelo decremento dei costi. Nell'esercizio successivo, in corrispondenza alla conclusione della crisi pandemica ed in ragione del drastico aumento dei ricavi in rapporto all'esercizio precedente, si è osservato un conseguente e drastico ridimensionamento di tale valore, il quale nei successivi periodi ha continuato a subire un decremento costante, passando dal 63,81 per cento del 2022 al 43,04 per cento alla chiusura dell'esercizio 2024. Tale andamento risulta più evidente dall'esame del grafico che segue, che ne evidenzia le singolarità proprio durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per quanto concerne le procedure di assunzione del personale e in continuità con le precedenti istruttorie, effettuate nell'ambito del controllo sulla legittimità e regolarità della gestione di altre Società operanti nel settore del trasporto a fune, la Sezione reputa utile richiamare l'orientamento espresso in una precedente pronuncia che, per comodità di lettura e per quanto di interesse, si riporta qui in sintesi. Si è affermato, infatti, che "*i giudici di legittimità, anche di recente, hanno affrontato il tema, particolarmente dibattuto, della procedura di assunzione del personale delle società a controllo pubblico, anche alla luce dell'art. 19, comma 2, del più volte ricordato d.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), come modificato dal d.lgs. n. 100 del 2017. L'art. 19 citato statuisce che i rapporti di lavoro, salvo specifiche disposizioni recate nel provvedimento, sono disciplinati dalle medesime disposizioni che si applicano al settore privato. Più in particolare, il comma 2 della disposizione in parola prevede che le società a controllo pubblico stabiliscano, con propri provvedimenti (che devono essere pubblicati sul sito istituzionale della società stessa, ai sensi di quanto previsto dal comma 3), criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto dei principi, costituzionali e di derivazione*

europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nonché dei principi di cui all'art. 35, c. 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, che detta i criteri a cui le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si devono conformare. Alla luce di tale disposizione, la Corte di cassazione[27] *si è recentemente espressa sull'accesso all'impiego presso una società a partecipazione pubblica - genus nel cui perimetro sono ricomprese anche le società in house - dinanzi alla prospettiva che, ove il personale non sia reclutato attraverso procedure concorsuali, tali modalità violino i principi, anche di derivazione europea, di imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa: è stato, in proposito, affermato che "l'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008[…] ha esteso alle predette società, ai fini del reclutamento in questione, le procedure concorsuali e selettive delle amministrazioni pubbliche, la cui omissione determina la nullità del contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c.". Orbene, in considerazione della circostanza che il contenuto dell'art. 18 del d.l. 112 del 2008 sia stato interamente trasfuso nell'art. 19, comma 2, del TUSP, la Corte di cassazione ha stabilito che una procedura selettiva avente ad oggetto la valutazione comparativa dei curriculum dei candidati o eventuali colloqui con quest'ultimi, e non già procedura concorsuale di assunzione in senso proprio, possa risultare violativa dei precetti dettati dall'art. 97 della Costituzione*"[28].

In ordine alla conversione/stabilizzazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, la Sezione conferma il proprio orientamento, sottolineando come le adottate procedure di stabilizzazione meritino di essere proposte sempre con la necessaria cautela che, come noto, è richiesta in contesti della specie e sulle quali la Sezione ha già avuto occasione di esprimersi con osservazioni che, in considerazione dell'identità testuale dei regolamenti adottati dalla società oggetto dell'odierna indagine e quella a suo tempo esaminata, possono qui intendersi integralmente richiamate[29].

[27] Corte di cassazione, sez. I, sentenza 14 febbraio 2018, n. 3621.

[28] In linea con le considerazioni esposte si è recentemente pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 15 dicembre 2023, n. 35145.

[29] Per l'orientamento interpretativo sul tema, si veda Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, deliberazione 29 giugno 2021, n. 12.

4. Considerazioni conclusive

Il programma della Sezione regionale di controllo per l'anno 2025, approvato con deliberazione n. 2 del 10 marzo 2025, ha previsto il controllo sulla legittimità e regolarità della gestione della società Pila S.p.A., società che gestisce impianti a fune, per il periodo 2020-2024. La presente relazione dà conto degli esiti delle verifiche effettuate sulla gestione della società, incaricata di gestire il comprensorio di Pila nel Comune di Gressan e il comprensorio di Crévacol situato nel comune di Saint-Rhémy-en-Bosses nonché il comprensorio di Cogne.

La società è a controllo pubblico, essendo partecipata dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, per il tramite della finanziaria regionale, Finaosta S.p.A., socio di maggioranza, che detiene l'84,69 per cento del capitale sociale (49,88 per cento nella gestione ordinaria e il 34,81 per cento nella gestione speciale).

I dati economici della società evidenziano che, in tutti gli esercizi esaminati, la differenza tra valore e costi della produzione e il risultato di esercizio hanno assunto sempre valori positivi, espressione della capacità della gestione caratteristica di generare flussi economici utili a supportare la politica di finanziamento degli investimenti necessari per la crescita della società. Tale saldo, in linea con l'incremento dei valori dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, per ogni annualità del periodo considerato ha registrato un aumento nei confronti dell'esercizio precedente, ad eccezione della drastica flessione riportata nel periodo 2020 - 2021, determinata in larga parte dalla contrazione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni conseguente alla chiusura degli impianti di risalita per l'emergenza Covid-19.

Diversamente, la gestione finanziaria, ovvero la differenza tra componenti di reddito positive e negative di natura finanziaria, il cui impatto sul totale dei proventi e dei costi risulta contenuto, ha assunto valori negativi nei primi tre esercizi oggetto di analisi, il cui importo si è progressivamente ridotto, fino a raggiungere un saldo positivo negli ultimi due esercizi, determinato in misura preponderante dall'incremento dei proventi finanziari.

L'analisi dei dati patrimoniali della società Pila S.p.A. ha evidenziato, parallelamente, che il livello del patrimonio netto ha costantemente subito un incremento nel corso del periodo oggetto di analisi, in conseguenza della destinazione a Riserva Legale e Riserva Straordinaria dell'intero importo dell'utile di esercizio.

In secondo luogo, l'analisi delle passività ha evidenziato che il complesso dei debiti, considerato come sommatoria dei debiti finanziari, commerciali, tributari e verso istituti di previdenza, ha subito una progressiva riduzione nei primi quattro esercizi oggetto di analisi, ad eccezione dell'ultima annualità, nel cui ambito si è assistito ad un consistente incremento del loro valore.

La Sezione si è in particolare concentrata sull'esame dell'esposizione debitoria della società Pila nei confronti della società controllante Finaosta S.p.A. e di eventuali società sottoposte al controllo della controllante. La comparazione tra i dati comunicati dall'Amministrazione, ottenuti attraverso due richieste istruttorie e i dati contabili estratti dai bilanci di esercizio approvati dalla società, ha confermato la coincidenza degli stessi e ha evidenziato che nel periodo considerato l'esposizione debitoria della società si è tradotta in 14 operazioni di mutuo e due emissioni obbligazionarie convertibili di durata ventennale con scadenza rispettivamente nel 2021 e nel 2022, oggetto di rimborso integrale nelle predette annualità.

La Sezione evidenzia che le disponibilità liquide registrate a inizio e a fine esercizio 2024, iscritte nell'attivo dello Stato patrimoniale, in ragione dei risultati positivi della gestione caratteristica e dell'accensione di un finanziamento, hanno subìto un notevole incremento.

In linea con quanto esposto per precedenti relazioni della Sezione, le considerazioni di maggior rilievo possono così sintetizzarsi:

a. per quanto attiene alle osservazioni circa la conformità della composizione del Consiglio di amministrazione della società, si rimanda a quanto evidenziato da questa Sezione con le delibere 28 luglio 2020, nn. 11, 12 e 13 che seguono, per il caso di specie, l'orientamento già espresso con delibera 23 giugno 2020, n. 8, per l'affermazione dei principi ivi ritraibili;

b. quanto alla gestione del personale, l'analisi svolta permette di richiamare, in similitudine con consimili fattispecie, i principi riassunti nella direttiva 24 aprile 2018, n. 3 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, rubricata "Linee guida sulle procedure concorsuali" che, ispirandosi ai principi costituzionali e normativi generali sul tema, impongono l'adozione di procedure rispettose delle regole di legalità, trasparenza, imparzialità, efficienza e buon andamento, ai fini dell'accesso al lavoro pubblico.

